

Il nuovo Articolo 42 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

1. In un unico tumulo è consentita, compatibilmente con lo spazio a disposizione, la collocazione di un feretro e di due cassette di resti e/o di ceneri oppure di tre cassette di resti e/o di ceneri in assenza di feretro.
Qualsiasi concessione è comunque soggetta al possesso dei requisiti di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. I diritti di sepoltura sono circoscritti alle sole persone per le quali viene fatta la concessione. Non possono perciò essere ceduti in alcun modo né per qualsiasi titolo.
Il loculo può essere concesso solo ai residenti nel Comune al momento del decesso o a chi vi abbia precedentemente risieduto per almeno dieci anni, anche in modo non continuativo.
Nel medesimo contesto del decesso è consentito al coniuge o al convivente superstite richiedere un altro loculo, possibilmente vicino, se libero, a quello destinato al coniuge o al convivente deceduto.
3. La concessione preventiva di loculo o di celletta è possibile solo se il richiedente ha più di ottant'anni ed è residente nel Comune o vi abbia precedentemente risieduto per almeno dieci anni, anche in modo non continuativo.
Nel medesimo contesto può essere accolta la contemporanea richiesta di loculo o di celletta, se disponibile, da assegnare al coniuge o al convivente, seppur di età inferiore o non residente.
La facoltà di richiedere preventiva concessione può comunque essere sospesa qualora, ad insindacabile giudizio della Giunta, ci fosse carenza di loculi o di cellette.
4. La concessione di celletta singola, per la consueta durata trentennale, può essere richiesta da un residente anche per la collocazione di resti e/o di ceneri del coniuge o del convivente, di parenti di primo o secondo grado e di affini di primo grado pur non in possesso dei requisiti di residenza di cui ai commi precedenti.
Nel contesto di tale collocazione può essere accolta la contemporanea richiesta di preventiva concessione di celletta singola, possibilmente vicina se libera, da destinare al coniuge o al convivente superstite dell'assegnatario.
I medesimi rapporti e gradi qui esplicitati di coniugio o convivenza, parentela o affinità devono intercorrere con l'assegnatario anche per la collocazione di feretro, resti o ceneri di cui al primo comma.
5. I diritti di concessione individuale hanno la durata di anni trenta a far tempo dalla data della prima collocazione, sia essa di salma, di resti o di ceneri.
Nel caso di estumulazione e completa liberazione del loculo o della celletta prima della scadenza naturale della concessione la medesima decade di diritto, automaticamente e contestualmente all'estumulazione; il Comune rientra in possesso del loculo o della celletta senza obbligo di rimborso alcuno.
6. Alla scadenza naturale della concessione il Comune rientra in possesso del loculo o della celletta ed i resti mortali o le ceneri vengono collocati nell'ossario comune.
E' tuttavia riservata agli eredi, ai discendenti o agli aventi titolo la facoltà di richiedere il rinnovo della concessione per ulteriori trent'anni.
7. E' ammessa la retrocessione di loculi e cellette mai occupati. Un rimborso è previsto solo se la retrocessione avviene entro i primi cinque anni dalla concessione ed è pari al corrispettivo versato in sede di concessione, decurtato nella misura del 20% per ogni anno decorso dalla data di concessione.